



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

DECRETO 3 dicembre 2019, n.6382

Modalità per lo svolgimento dei corsi per classificatori di carcasse bovine e suine.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 *“recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”*, ed in particolare l'articolo 10 e l'allegato IV - parte IV, Tabelle A e B;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 1182/2017 della Commissione del 20 aprile 2017 *“che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi”*;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 1184/2017 della Commissione del 20 aprile 2017 *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi”*;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n.10401 del 24 ottobre 2018, recante *“norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi”*;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, ed in particolare l'art. 1;

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, *“relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”*;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 recante “*attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania*”;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione agli articoli 6 e 23 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2018, che prevedono l’obbligo, per le imprese che effettuano la classificazione delle carcasse di bovini e di suini, di avvalersi di esperti classificatori in possesso di diploma di abilitazione e di tesserino, rilasciati dal Ministero, conseguiti previo superamento di apposito corso, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto dipartimentale.

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi organizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il rilascio dell’abilitazione allo svolgimento dell’attività di classificatore di carcasse bovine e suine, al termine dei quali viene rilasciato il tesserino professionale, conforme all’allegato 3 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2018.
2. Il Ministero, in applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, per le abilitazioni conseguite in altri Stati membri dell’Unione europea, può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento) ed alla verifica delle conoscenze linguistiche necessarie.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Articolo 2

(Disposizioni comuni ai corsi per classificatori di carcasse bovine e suine)

1. Il Ministero può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per l'organizzazione, per lo svolgimento delle docenze e per i compiti di segreteria, richiesti dai corsi.
2. La partecipazione ai corsi è aperta a personale delle pubbliche amministrazioni ed a soggetti privati, ed è condizionata all'iscrizione in appositi e distinti elenchi tenuti dal Ministero in ordine cronologico. Per l'iscrizione negli elenchi i candidati presentano domanda secondo il fac-simile allegato 8 al decreto ministeriale del 24 ottobre 2018, corredata dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), dell'eventuale indicazione dell'amministrazione di appartenenza e dei recapiti ai quali poter essere contattati (telefono, cellulare, e-mail).
3. La domanda è inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una delle seguenti modalità:
 - a) posta elettronica all'indirizzo: piue6@politicheagricole.it;
 - b) posta elettronica certificata all'indirizzo: pcoi6@pec.politicheagricole.gov.it;
 - c) raccomandata AR da indirizzare al: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PIUE VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA.
4. Il Ministero informa preventivamente il candidato delle date e del luogo di svolgimento del corso e dell'importo della quota di partecipazione. Il candidato contattato dal Ministero può accettare ed essere incluso nell'elenco dei partecipanti, oppure rinunciare e chiedere di essere contattato in occasione del corso successivo. La rinuncia o la mancata risposta comporta la collocazione del candidato al termine dell'elenco di riferimento.
5. La priorità per la partecipazione ai corsi è attribuita in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande al Ministero. Tuttavia gli stabilimenti di macellazione obbligati alla classificazione delle carcasse, che si trovino in una situazione di carenza di classificatori abilitati in rapporto al numero di carcasse da classificare, possono richiedere l'inserimento prioritario di un loro candidato nella lista dei partecipanti al primo corso disponibile.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

6. Su richiesta motivata della struttura di macellazione, o dell'amministrazione interessata, è ammessa la sostituzione di un candidato iscritto negli elenchi di cui al comma 2 con un altro non iscritto.
7. A seguito dell'accettazione della partecipazione al corso, il candidato deve eseguire il pagamento della quota di adesione, con le modalità ed entro i termini indicati dal Ministero al momento della convocazione del candidato. La quota comprende la sola partecipazione al corso e non include vitto, alloggio, trasporti o qualunque altra spesa
8. Il mancato pagamento della quota entro i termini indicati dal Ministero, determina l'esclusione del candidato dalla partecipazione al corso. La mancata partecipazione al corso, non dà diritto alla restituzione della somma versata.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento dei corsi per classificatori di carcasse bovine)

1. I corsi si svolgono presso strutture di macellazione e constano di lezioni teoriche in aula sulla normativa europea e nazionale del settore, sulla tecnica di classificazione delle carcasse, con l'ausilio di presentazioni e di immagini e di esercitazioni pratiche in cella frigorifera, con l'esame diretto di carcasse e mezzene.
2. La durata di ciascun corso per i corsisti privati è di quattro giorni, per un totale di 28 ore, mentre per i dipendenti pubblici è di cinque giorni, per un totale di 32 ore.
3. I corsi si concludono con una prova teorica, basata su un questionario contenente dieci domande a risposta multipla, vertenti sulla normativa riguardante la classificazione e con una prova pratica consistente nella classificazione, secondo la griglia SEUROP, di dieci mezzene bovine. Il questionario per la prova teorica è redatto a cura del Ministero, mentre la scelta delle mezzene per la prova pratica è operata dai docenti del corso.
4. Allo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami, teorico e pratico, presiede una Commissione, coadiuvata da un segretario, composta da due funzionari del Ministero, di cui uno con qualifica di Dirigente che ne assume la presidenza e dai docenti del corso. La Commissione redige un verbale relativo allo svolgimento del corso, dell'esame teorico, di quello pratico e degli esami finali.
5. L'esame teorico contribuisce alla votazione finale con 5/30 di punto, prevedendo una decurtazione di 0,5 punti per ogni risposta errata o in bianco.
La prova pratica contribuisce alla votazione finale con 20/30, prevedendo le seguenti decurtazioni:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

- 3 punti per ogni errore di categoria
 - 2 punti per ogni errore di classe di conformazione, nei casi in cui si tratti di classi contigue
 - 3 punti nel caso si tratti di classi non contigue
 - 1 punto per ogni errore di classe di ingrassamento, nei casi in cui si tratti di classi contigue
 - 2 punti nel caso si tratti di classi non contigue
6. La Commissione valuta il rendimento del candidato durante il corso e sottopone lo stesso, ove ritenuto necessario, ad una prova integrativa orale, vertente sugli argomenti sui quali il candidato abbia dimostrato maggiori incertezze, esprimendo un giudizio che contribuisce alla votazione finale per 5/30. Si considera abilitato il candidato che abbia ottenuto una votazione complessiva di almeno 18/30.
7. Qualora il candidato consegua una valutazione inferiore ai 18/30, la Commissione, con motivazione contenuta nel verbale di cui al precedente comma 4, può riammettere lo stesso a sostenere la sola prova pratica, in occasione di uno dei corsi per classificatori successivi, entro un anno dalla prova in cui è stato respinto o, in caso di mancata organizzazione di un corso entro un anno dalla menzionata data, alla prima occasione utile, senza necessità di frequentare l'intero corso e senza quindi versare nuovamente la quota di partecipazione.
8. Tutti i candidati che superano le prove finali sono dichiarati abilitati alla classificazione delle carcasse bovine, ed è consegnato loro un diploma il giorno stesso dell'esame. Il tesserino di abilitazione, di cui all'allegato 3.1 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2018, è inviato successivamente tramite posta dal Ministero.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento dei corsi per classificatori di carcasse suine)

1. I corsi si svolgono presso strutture di macellazione e constano di lezioni teoriche in aula sulla normativa europea e nazionale del settore, sugli strumenti e tecniche di classificazione delle carcasse, con l'ausilio di presentazioni e di immagini, e di esercitazioni pratiche in catena di macellazione, mediante l'utilizzo diretto degli strumenti.
2. La durata dei corsi è di due giorni, per un totale di 8 ore.
3. I corsi si concludono con una prova teorica, basata su un questionario contenente dieci domande a risposta multipla, vertenti sulla normativa riguardante la classificazione, e con una prova pratica, consistente nella classificazione di una mezzena, attraverso l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione del candidato. Ogni risposta omessa ed ogni errore nel questionario, comporta la decurtazione di un punto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

4. Per errore nell'effettuazione della prova pratica si intende il posizionamento dello strumento tecnico che non consenta la corretta classificazione.
5. Si considera abilitato il candidato che non abbia commesso complessivamente più di 3 errori, nella prova teorica e nella prova pratica, e che abbia conseguito il punteggio minimo di 8/11.
6. Allo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami, teorico e pratico, presiede una Commissione, coadiuvata da un segretario, composta da un funzionario del Ministero che ne assume la presidenza, e dai docenti del corso.
7. La Commissione redige un verbale relativo allo svolgimento del corso, della prova teorica, della prova pratica e dei relativi esami.
8. Tutti i candidati che hanno superato le prove finali sono dichiarati abilitati alla classificazione delle carcasse suine ed è consegnato loro un diploma, il giorno stesso dell'esame. Il tesserino di abilitazione, di cui all'allegato 3.2 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2018, è inviato, successivamente tramite posta dal Ministero.
9. Qualora il candidato non abbia commesso più di due errori nella prova teorica, e non abbia raggiunto il punteggio minimo di 8/11, la Commissione, con motivazione contenuta nel verbale di cui al precedente comma 7, può riammettere lo stesso a sostenere la sola prova pratica, in occasione di uno dei corsi per classificatori successivi, entro un anno dalla prova in cui è stato respinto o, in caso di mancata organizzazione di un corso entro un anno dalla menzionata data, alla prima occasione utile, senza necessità di frequentare l'intero corso e senza quindi versare nuovamente la quota di partecipazione.

Art.5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo Dipartimento
f.to Giuseppe Blasi